



Amministrativo Polizia Municipale

Ordinanza Dirigenziale N° 352

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA AREA ANTISTANTE SALITA PEDONALE SANTUARIO
MADONNA DELLA COSTA PER PROCESSIONE RELIGIOSA**

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

- Vista la vigente Ordinanza che disciplina la circolazione stradale in **Piazza Castello**;
- Vista la nota del Rettore del Santuario di N. S. della Costa con la quale chiede il divieto di sosta in Piazza Castello per il giorno **05 agosto 2019** in occasione della processione religiosa;
- Ritenuto che necessita lo sgombero dell' area dai veicoli in sosta al fine di garantire il regolare e sicuro svolgersi della manifestazione;
- Dato atto che in merito al presente provvedimento il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 e ss.mm.ii. della Legge n. 241/1990, è l' Agente di P.M. Mela Cristina, la quale ha curato la fase istruttoria del provvedimento per la correttezza e la regolarità tecnica dell'azione amministrativa, assieme al dirigente Dott. Claudio Frattarola – Comandante del Corpo di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
- Visti gli Artt. **5 - 6 - 7 e 159 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285.**

ORDINA

Il giorno **05/08/2019**, dalle ore **18.00** a fine manifestazione, la disciplina della circolazione stradale nelle zone sottocitate è integrata e modificata come segue:

PIAZZA CASTELLO (dal Monumento di Don Orione alla salita pedonale al Santuario)

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli

Le disposizioni della presente **ORDINANZA** saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli Agenti preposti alla disciplina del traffico.

A carico dei trasgressori si procederà a termine di Legge, non esclusa la rimozione coattiva dei veicoli rinvenuti in divieto di sosta, con le modalità di cui all'Art. **159** del Codice della Strada.

Gli Agenti indicati dall'Art. **12 del D. Lgs 30.04.1992 N. 285** sono incaricati dell'esecuzione della presente **ORDINANZA**.

- Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria o, in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione

- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Sanremo, li 5 agosto 2019

Il Comandante
Dott. C. Frattarola
(Documento firmato digitalmente)